

PROPOSTE DI MODIFICA DI CGIL, CISL E UIL ALL LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 201/ 2011

Nonostante le correzioni apportate dalla Camera dei Deputati CGIL, CISL e UIL ritengono che il provvedimento di conversione in Legge del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 presenti ancora accentuati caratteri di iniquità.

In particolare, sul versante della crescita, le politiche sono poche e scarsamente selettive e l'assenza di un intervento fiscale a favore dei redditi di lavoratori, pensionati e delle famiglie rischia di accentuare la dinamica recessiva dell'economia.

Sull'occupazione dei giovani e delle donne le misure previste sono esclusivamente simboliche.

Sulle pensioni si continua a fare cassa nonostante l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale.

Mancano ancora misure tese a far pagare chi non ha mai pagato e chi ha di più. Bisogna perseguire con convinzione una svolta epocale nella lotta all'evasione fiscale e prevedere una tassazione veramente strutturale sui grandi patrimoni mobiliari ed immobiliari.

Nel merito CGIL, CISL e UIL ritengono necessario apportare ulteriori modifiche al testo del provvedimento a partire dalla prossima discussione sul decreto Milleproroghe:

Misure di Carattere Previdenziale

Indicizzazione pensioni in essere

Pur valutando positivamente la rimozione del blocco della perequazione delle pensioni al costo della vita, fino a tre volte il trattamento minimo, si avverte l'esigenza di affrontare il problema della progressiva perdita del potere d'acquisto subita dai trattamenti pensionistici in questi anni, a cominciare da quelli di importo più basso.

Pensione di anzianità (pensione anticipata)

Sottolineiamo la necessità di riconoscere per tutti, ai fini del diritto a pensione, una maggiore gradualità nell'abolizione delle cosiddette "quote" – somma di età anagrafica ed età contributiva - per l'accesso al pensionamento di anzianità rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

Chiediamo inoltre l'equiparazione del requisito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento, a prescindere dall'età anagrafica a 41 anni e 1 mese dal 2012, sia per gli uomini che per le donne.

Al tempo stesso riteniamo necessaria l'eliminazione, ai fini dell'accesso al pensionamento a prescindere dall'età anagrafica (41 anni e 1 mese):

- di qualsiasi forma di penalizzazione per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni;
- dell'aggancio del requisito contributivo – a prescindere dall'età anagrafica – all'aumento dell'aspettativa di vita.

Modifica al testo

Al comma 10 dell'articolo 24 dopo le parole "è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di" eliminare le parole "42 anni e 1 mese per gli uomini e". Dopo le parole "41 anni e 1 mese" eliminare le parole "per le donne".

All'articolo 24, comma 10 eliminare dalle parole "sulla quota di trattamento..." fino a "al numero di mesi."

All'articolo 24, comma 12, eliminare l'inciso "nonché al requisito contributivo di cui al comma 10"

All'articolo 24, comma 12, all'ultimo periodo eliminare le parole dal "al citato articolo" fino a "la parola "anagrafici"" (eliminare lettere a), b) e c) comma 12)

Pensione di Vecchiaia

I nuovi requisiti anagrafici e contributivi devono salvaguardare le figure meritevoli di sostegno sul piano sociale e assistenziale (ad es. invalidità) già tutelati dalla normativa previgente.

L'innalzamento a 20 anni del requisito contributivo minimo per l'accesso al pensionamento a regime, prima dei 70 anni (comma 7, articolo 24), penalizza particolarmente le lavoratrici. C'è dunque l'esigenza di ripristinare un adeguato sistema di deroghe o di valorizzare ai fini previdenziali il lavoro di cura e la maternità.

Va inoltre realizzata una maggiore gradualità nell'aumento dell'età anagrafica previsto ai fini dell'accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici.

Modifica al testo

All'articolo 24, comma 6, lettera a) riformulare il periodo da "62 anni per le lavoratrici" fino a "1° gennaio 2018" nel modo seguente "61 anni e 6 mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 62 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal primo gennaio 2016, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020."

Esenzioni

Le risorse necessarie alla copertura delle esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale (comma 14 e 15 articolo 24) devono coprire tutte le esigenze che si porranno per i lavoratori disoccupati che hanno già concluso o che concluderanno il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori collocati in mobilità, mobilità lunga, in esodo (anche volontario), a carico dei fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e in esonero ex art. 72 c. 1 D.L n. 112/2008.

Occorre inoltre prevedere le suddette esenzioni per tutte le fattispecie che scaturiscono da accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 prorogando l'attuale scadenza del 4 dicembre.

Regime agevolato di accesso al pensionamento

Bisogna prevedere l'estensione anche ai lavoratori del settore pubblico delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 15 bis di regime agevolato di accesso al pensionamento.

Modifica al testo

Al comma 15-bis dell'articolo 24 eliminare le parole “del settore privato” e dopo la parola “sostitutive” aggiungere le parole “ed esclusive”.

Lavori Usuranti

Chiediamo sul punto di conservare la possibilità di anticipo fino a tre anni dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto all'attuale sistema delle “quote” date dalla somma di età anagrafica ed età contributiva.

Alla luce delle modifiche apportate al sistema si rende inoltre necessario prevedere un aggiornamento della normativa sui lavori particolarmente faticosi e pesanti – d.lgs. n. 67/2011 – ampliando la platea dei potenziali beneficiari.

Misure di Carattere Fiscale

Imu

Riteniamo che ai fini della tassazione Imu debba essere innalzata la soglia di detrazione prevista sull'abitazione principale, a prescindere dai figli, in modo da salvaguardare i lavoratori, i pensionati e le famiglie con redditi medio-bassi. Al fine poi di rendere progressiva l'imposta, riteniamo opportuna l'introduzione di aliquote differenziate a partire dalla seconda casa.

Lotta all'evasione

Le proposte qui avanzate trovano copertura attraverso:

- misure concrete di lotta all'evasione fiscale che va accompagnata con una specifica strumentazione, a partire dalla riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 500 euro a fronte dei 1.000 previsti e dal recupero di risorse sfuggite a causa dell'evasione fiscale;
- meccanismi di contrasto di interessi “compratore – fornitore di beni o servizi”, che renda “sconveniente” anche per il compratore la mancata emissione della ricevuta fiscale o della fattura, con il riconoscimento di detrazioni fiscali sulle spese per servizi e famiglie.

Modifica al testo

All'articolo 12, comma 1 dopo le parole “sono adeguate all'importo di” sostituire le parole “euro mille” con le parole “euro cinquecento”.